

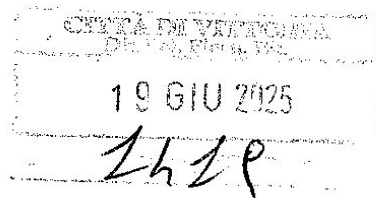


CITTA' DI VITTORIA

Provincia di Ragusa

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 35/2025 del 19/06/2025



L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 9,30, si è riunito, dietro regolare convocazione a mezzo PEC del Presidente, presso la sede del Comune di Vittoria, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - il Dott. Leonardo Russo | - Presidente, |
| - il Dott. Antonino Scalia | - Componente, |
| - il Dott. Nicola Ippolito | - Componente. |

PREMESSA

Il Collegio dei Revisori rileva che la richiesta di parere in oggetto riguarda il Contratto Collettivo Integrativo ai sensi dell'art. 7, c. 4 lett. a) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022: Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'Art. 80, tra le diverse modalità di utilizzo - anno 2025, e inoltre la modifica degli art. 21, 36 e 22 c. 3 del CCI 30/12/2023 parte normativa - Indennità specifiche responsabilità e 36 - Differenziazione del premio sulla performance individuale e Indennità di servizio esterno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTI:

- la determinazione n°1279 del 2 aprile 2025, avente per Oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate Anno 2025 - Art.79 CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021";
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alla Contrattazione decentrata;
- la richiesta di parere della dirigente della Direzione Risorse Umane E Servizi Informatici Dott/ssa Giuseppa Di Modica, in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;
- la proposta di modifica Allegato "1" CCI parte normativa Comune di Vittoria;
- l'allegato "A" relativo all'utilizzo Fondo risorse decentrate anno 2025;
- la copia del verbale N.1/2025 della seduta del 04/06/2025 della delegazione trattante con all'O.d.g. la ripartizione delle risorse disponibili e la modifica dei punti di cui alla richiesta di parere in oggetto.

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali sulla costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'Art. 79 CCNL, relativo al triennio 2019/2021.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

VISTI:

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

L'art. 23, comma 3, del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”.

L'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

L'Art. 80, comma 1, del CCNL 2019/2021.

Il CCNL 16/11/2022.

VERIFICATO

che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, anche a seguito della proposta modifica del CCI parte normativa del Comune di Vittoria, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio.

EVIDENZIATO CHE:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale dirigente per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025/27 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 14/01/2025;
- è necessario, anche per questo esercizio 2025, ribadire di monitorare costantemente l'equilibrio economico – finanziario in cui si trova l'Ente.

VISTO il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027.

VISTO l'Art. 79 del CCNL 2019/2021 in attuazione dell'At.67 c.1 e c. 2, lettere a). b). c). e). f) e g). del CCNL. 21/05/2018.

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239.

VISTO il D.Lgs.n.165/2001.

VISTO il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2.

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di propria competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel rispetto delle normative richiamate in premessa, che la "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 – Art.79 CCNL, anche a seguito della proposta di modifica in oggetto, relativo al personale del comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021", quantificata in €.1.620.478,64, come dettagliatamente evidenziato nella Relazione Illustrativa allegata alla proposta di determinazione in oggetto, è stata riformulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025 sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa anno 2025 con i vincoli di bilancio, così come puntualmente descritti nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria, allegata all'ipotesi di ripartizione del fondo 2025, ai sensi dell'art. 8 c. 7 del CCNL stipulato in data 16/11/2022 e sulla proposta di modifica degli Artt. 21, 36 e 22 c. 3 del CCI 30/12/2023 parte normativa – Indennità specifiche responsabilità e 36 – Differenziazione del premio sulla performance individuale e Indennità di servizio esterno.

Vittoria li 19 giugno 2025.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Dott. Leonardo Russo – Presidente,
- Dott. Antonino Scalia – Componente,
- Dott. Nicola Ippolito – Componente.

